

Assegnazione della casa familiare – Cass. n. 12387/2022

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione - Assegnazione della casa familiare - Opponibilità nei confronti dei terzi - Trascrizione ex art. 155-quater c.c. ("ratione temporis" applicabile) - Necessità - Opponibilità ex art. 1599, comma 3, c.c. e 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 - Esclusione - Ragioni.

L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis", è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12387 del 15/04/2022 (Rv. 664811 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_1599

Corte

Cassazione

12387

2022